REGOLAMENTO (CEE) N. 2187/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1987

relativo all'applicazione in Spagna delle restrizioni quantitative per taluni ortofrutticoli in provenienza dai paesi terzi e dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3798/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni ortofrutticoli provenienti dai paesi terzi [1], in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 483/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa il livello delle restrizioni quantitative applicabili in Spagna all'importazione di taluni ortofrutticoli provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2199/87 [3], in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3798/85 prevede l'introduzione di restrizioni quantitative per taluni ortofrutticoli importati in Spagna in provenienza dai paesi terzi; che il regolamento (CEE) n. 483/86 prevede restrizioni quantitative per detti ortofrutticoli importati in Spagna in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 (qui di seguito denominata Comunità a dieci);

considerando che è stato constatato che certi prodotti raccolti nei paesi terzi e immessi in libera pratica nella Comunità a dieci sono stati successivamente immessi in consumo in Spagna;

considerando che è opportuno evitare che i prodotti raccolti nei paesi terzi, immessi in libera pratica nella Comunità a dieci e successivamente immessi in consumo in Spagna, siano contabilizzati nel contingente riservato alla Spagna per le importazioni dalla Comunità a dieci; che tale situazione ha come conseguenza di eludere l'obiettivo del regolamento (CEE) n. 483/86, compromettendo il principio della preferenza comunitaria; che occorre pertanto prendere le misure necessarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei prodotti ortofrutticoli;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le competenti autorità spagnolo sono tenute ad accertare che gli ortofrutticoli contemplati dal regolamento (CEE) n. 3798/85 raccolti nei paesi terzi immessi in libera pratica in uno Stato membro della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985,

— siano contabilizzati nel contingente paesi terzi quando sono immessi in consumo in Spagna,

oppure

— non siano immessi in consumo in Spagna qualora il contingente paesi terzi sia esaurito.

2. Ai fini dell'applicazione del disposto del paragrafo 1, le competenti autorità spagnole possono utilizzare in particolare le informazioni contenute nel documento rilasciato ai fini del controllo dell'osservanza delle norme comuni di qualità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 28.
[2] GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 7.
[3] Vedi pag. 43 della presente Gazzetta ufficiale.